



Associazione Italiana Sicurezza Ambientale

Sezione Regionale Liguria

Sezione Provinciale Savona

Sede Operativa Via Diaz 10R, Borghetto Santo Spirito (SV)
Mail aisasezioneprovincialesavona@gmail.com Pec aisasavona@pec.it
tel 331/1209011 codice fiscale 90066890097

Riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Riconosciuto dal Ministero degli Affari Sociali, Riconosciuto dal Dipartimento della Protezione Civile. Riconosciuto dal CONI come ente di promozione sportiva.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ASSOCIAZIONE AISA SEDE REGIONALE LIGURIA

Il giorno 17 gennaio 2021 in Borghetto Santo Spirito (SV) alle ore 15.00 si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione AISA sede regionale Liguria. L'assemblea è stata tenuta presso la sede sociale in Via Diaz 10 ma in modalità telematica al fine di rispettare le disposizioni di contenimento della pandemia Covid.

Sono presenti (ivi inclusi i presenti mediante conferenza telematica):

il Presidente Castelli Marco, la Vice Presidente Onesto Laura, i soci Castelli Alessandra, Guazzotti Maria, Todini Aldo, Ranise Alessandra, Michelini Davide, Siviero Vivivana, Michelini Lorenzo.

Sono presenti in delega i soci : Bocca Cosetta, Altrecati Giovanni, Ricca Carlo, Oddone Ilaria, Villa Pier Paolo.

All'ordine del giorno, il recepimento delle modifiche allo Statuto associativo richieste dalla Regione Liguria, mediante comunicazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali ,Settore Politiche Sociali e Terzo Settore, con comunicazione del 17/12/2020, e finalizzate a perfezionare l'istanza di iscrizione al registro regionale del terzo settore.

Viene nominata segretaria dell'assemblea Castelli Alessandra, Presidente Castelli Marco. Il Presidente illustra le comunicazioni giunte dalla Regione Liguria e propone di provvedere alle modifiche statutarie come indicato.

L'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 16.00 l'assemblea si chiude.

Il Presidente

La segretaria

Marco Castelli

Alessandra Castelli

Redigendo su delega di Alessandra il 11 FEB. 2021

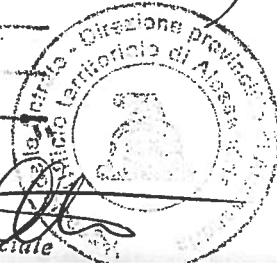
M. 197 Serie 3 Es. 1

RESENTE

Alleg. N° 1

IL FUNZIONARIO
RUBIO ALBERTAZZI
Front-office

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Dr. Erika Toldan



Associazione Italiana Sicurezza Ambientale

Sezione Regionale Liguria

Sede legale via Milano 7/24, Borghetto Santo Spirito (SV)

Mail aisaliguria@gmail.com Pec aisasavona@pec.it

tel 331/1209011 codice fiscale 90066890097

Riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Riconosciuto dal Ministero degli Affari Sociali, Riconosciuto dal Dipartimento della Protezione Civile. Riconosciuto dal CONI come ente di promozione sportiva.

STATUTO

Art. 1

Denominazione - Sede — Durata

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE A.I.S.A. — Sede Regionale Liguria ODV", ovvero anche, in forma abbreviata, "A.I.S.A. Liguria ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune Borghetto Santo Spirito (Savona), in via Milano 7/24, con durata illimitata.
- 2) L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura "Organizzazione di Volontariato", ovvero l'acronimo "ODV", previa iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il RUNTS. L'Associazione si qualifica Ente del Terzo Settore, l'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS.
3. L'associazione a Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del Codice del Terzo settore ed è strutturata come Rete associativa secondo quanto disposto dall'art. 41 del Codice del Terzo settore.
4. Il trasferimento di sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione di tutti gli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
6. "A.I.S.A. Liguria" aderisce, a "ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS" con sede legale a Somma Vesuviana (Napoli). Ne condivide e ne accetta integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti approvati.

7. "A.I.S.A. Liguria" è, quindi, associata a "ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE
A.I.S.A. -

Nazionale ETS" ai fini dell'eventuale computo ai sensi dell'art. 41 del Codice del Terzo settore (Reti associative

8. "A.I.S.A. Liguria" potrà godere di eventuali vantaggi e agevolazioni che gli derivano
dall'adesione a

"ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE - A.I.S.A. - Nazionale ETS".

ART.2

Scopo, finalità e attività

1. A.I.S.A. Liguria non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

A) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e*

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

B) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

C) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*

2) Nello specifico, l'associazione si intende costituita al fine di:

- Promuovere iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente;
- Lottare contro l'inquinamento e all'abbandono di rifiuti, per la tutela di parchi e giardini pubblici;
- Controllare in settori del territorio anche in collaborazione con le altre istituzioni e forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118.ecc.);
- Realizzare verifiche anti inquinamento degli scarichi pubblici e pozzi;
- Espletare servizi anti incendio civile e boschivo;
- Svolgere attività di sicurezza rivolte ai cittadini durante cortei religiosi, manifestazioni sportive o culturali ed altre manifestazioni od eventi autorizzati dalle autorità competenti che verranno svolte da volontari opportunamente formati;
- Proteggere gli animali, anche di affezione promuovendo corsi di formazione, iniziative, convegni per diffondere l'amore per gli animali ai sensi della L. 189/2004;
- Attività specifiche di Protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue

caratteristiche e forme, previsione, prevenzione e soccorso, anche sanitario, provvedendo ad istruire i volontari con corsi di formazione e aggiornamento;

- Azioni a tutela delle risorse idriche;
- Tutela e promozione dei beni archeologici;
- Azioni di supporto agli enti preposti alla viabilità stradale;
- Attività di controllo e monitoraggio delle discariche abusive;
- Promuovere studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, ai modelli organizzativi e gestionali dell'ambiente, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo del settore ed al modello organizzativo e di sviluppo dell'associazione;
- Partecipare all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- Promuovere e organizzare campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione della tutela dell'ambiente e del territorio, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza;
- Svolgere attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi e coordina i centri interni di formazione regionale, al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale;
- Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- Svolgere attività di Safety ai sensi della normativa vigente eventi/feste/manifestazioni/gare.

- 3) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
- 4) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 5) L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
- 6) L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 7) L'organizzazione a tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in

modo non occasionale.

- 8) L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Soci, ammissione e numero di associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 2. Possono aderire a A.I.S.A. Liguria, le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che

partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che

dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4. In caso di richiesta da parte di un Ente del Terzo settore, alla domanda scritta dovranno essere allegati copia di:

Atto costitutivo, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

Documento di identità del legale rappresentante;

Registro degli aderenti e elenco nominativo di quelli che ricoprono cariche sociali.

5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

6. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

7. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

8. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60

giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

9. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati, hanno il *diritto* di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi con le modalità previste di seguito;
essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

I frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

I prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea e da eventuali regolamenti.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve

comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi, compresi comportamenti contrari alla "mission" propria dell'Associazione, o lesivi dell'integrità e del buon nome dell'Associazione o di suoi membri e/o Dirigenti.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisore legale dei conti (se nominato).

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

Assemblea

1. Nell'Assemblea di A.I.S.A. hanno diritto di voto tutte le persone fisiche associate.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere inoltrata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure comunicata via fax, mail, o social network. Con apposito regolamento potranno essere disciplinate altre modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
7. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

I nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- Approva il bilancio di esercizio;

I Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

I Delibera sulla esclusione degli associati;

Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria:

Modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza

Delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
5. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

elegge a maggioranza il Vice presidente, e eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

I individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo non potrà essere composto esclusivamente da membri dello stesso sesso. Il sesso con presenza minoritaria deve essere rappresentato almeno per il 40% (quaranta per cento) dei componenti.
6. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti anche rappresentati per delega.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
11. Gli amministratori, entro 30 giorni della notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26

del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili *ai* terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

14. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

15. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

16. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.



ART. 9

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. Il componente dell'Organo di controllo, a quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11

Patrimonio

- 1: Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali

proventi da attività di raccolta fondi

attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14

Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 16

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 17

Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

- ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

